

AVVOCATO GIOVANNI PAGANO

Lungarno Mediceo n. 56 -56127 – Pisa – Tel/fax 050.7216065
giovanni.pagano@pecordineavvocatipisa – avvocato@giovannipagano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO SEDE ROMA MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 14112/2024

Nell'interesse del signor [REDACTED], nato a [REDACTED] in data 07/06/2004, codice fiscale [REDACTED], residente [REDACTED] n. 29, Loc. [REDACTED], in questo procedimento rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pagano del Foro di Pisa (c.f. PGNGNN86L02G273X) e presso e nello studio di Pisa, Lungarno Mediceo n. 56, elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi congiunto materialmente al presente atto (l'Avv. Pagano dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo posta elettronica certificata: giovanni.pagano@pecordineavvocatipisa.it o al numero di fax 0507216065);;

CONTRO

Il **Ministero della DIFESA**, in persona del ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

ESERCITO ITALIANO (C.F.: 06363391001) – Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del generale *pro-tempore* con sede in Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma (RM);

rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- *Resistenti* -

e nei confronti

dei controinteressati, le cui generalità ed estremi di residenza sono stati richiesti all'Amministrazione con istanza di accesso agli atti, ed in particolare

[REDACTED], nato a [REDACTED], il 16/01/2005, resiede in [REDACTED];

[REDACTED] nato a Catania ([REDACTED])
residente in [REDACTED],

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA
CAUTELARE**

ai sensi degli artt. 29, 40, 55 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP1 per la seguente causa: "██████████
██████████" rilasciato in data 22.10.2024 dal distaccamento selettivo concorsuale VFP 3 Blocco Foligno e notificato in pari data, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

nonché, a seguito dei presenti MOTIVI AGGIUNTI, per l'annullamento previa sospensione

- del **Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2024 0732127 17-12-2024 di prot. pubblicato il 20.12.2024 (doc.)**, che ha approvato ai sensi dell'articolo 11 del Bando di reclutamento, per il 2024, di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 18 ottobre 2023), la **graduatoria finale** di merito relativa al 3° blocco 2024, dei VFI dell'Esercito per incarico principale, **nonché dell'elenco dei convocati e dei relativi documenti, dell'”allegato E” e dell'integrazione del 21 gennaio 2024 (doc.)** dell'elenco dei convocati;
- del **Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2025 0031680 21-01-2025 di prot. pubblicato il 24.01.2025 (doc.)** con il quale i posti a concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 e successive modifiche, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stato indetto il bando di reclutamento, per il 2024, di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito, sono elevati, da 6.200 (seimiladuecento) a 6.698 (seimilaseicentonovantotto), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

FATTO

- a) Con ricorso iscritto al ruolo il **24/12/2024** presso Codesto Ecc.mo TAR, il sig. ██████████
██████████ chiedeva l'annullamento del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP1 per la seguente causa: "██████████" rilasciato in data 22.10.2024 dal distaccamento selettivo concorsuale VFP 3 Blocco Foligno;
- b) All'udienza del 15/01/2025 **Il difensore di parte ricorrente insiste sull'istanza cautelare pur rappresentando che nelle more dalla notifica del ricorso e l'iscrizione**

al ruolo è stata pubblicata la graduatoria, per cui si rendeva necessaria la notifica del ricorso per motivi aggiunti all'amministrazione, nonché ai controinteressati;

- c) Veniva quindi disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive;
- d) La suddetta graduatoria e, ove occorra, il Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2025 0031680 21-01-2025, sono illegittimi per illegittimità derivata dagli stessi motivi dedotti in ricorso, che qui si trascrivono integralmente, nonché, come meglio si dimostrerà *infra*, per vizi autonomi.

A) RICORSO ORIGINARIO

- e) Il signor ██████████ ha presentato domanda al concorso di reclutamento di 6200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), 3 blocco 2024 (**doc.**);
- f) In data 22/10/2024 veniva quindi convocato per l'espletamento delle visite mediche presso la struttura sanitaria competente;
- g) All'esito della visita e dell'analisi della documentazione medica presentata dal candidato, il medico individuato dall'Amministrazione rilevava una ██████████ ██████████ facendo però illegittima applicazione del codice 3 – AR della “Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, approvata con Decreto Ministero Difesa 04/06/2014 lo qualificava come inidoneo agli accertamenti psicofisici (**doc.**);
- h) il candidato provvedeva quindi a far analizzare la documentazione consegnata all'Amministrazione in sede di visita da uno specialista in ██████████, in particolare il Direttore U.O. ██████████;
- i) quest'ultimo in data 28/10/2024 rilasciava un certificato dal quale emerge una ██████████ ma, al contempo, **la totale ██████████**. La visita medica ha diagnosticato una ██████████ con **totale assenza di pericoli di contagio** (**doc.**);
- j) insomma, siamo in presenza di due certificati emessi con uguali presupposti e diametralmente opposti nelle conclusioni;

A mente di quanto sopra, il ricorrente con il presente ricorso intende impugnare il provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP1 per la seguente causa: "█████████", rilasciato in data 22.10.2024, in forza del quale è stato escluso dal concorso di reclutamento di 6200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), 3 blocco 2024.

Tale provvedimento – come già argomentato nel ricorso principale - è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

che possono – per comodità espositiva – essere riassunti qui di seguito: *i) eccesso di potere per contraddittorietà. Sulla illegittima applicazione del codice 3 della “Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”; ii) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto; iii) violazione dell’art. 3, legge 241/1990, carenza ed insufficiente motivazione dell’atto impugnato.*

i) Eccesso di potere per contraddittorietà. Sulla illegittima applicazione del codice 3 della “Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”

Il provvedimento di esclusione in questa sede impugnato si limita a richiamare, in modo del tutto illegittimo, il **codice 3** della “*Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”, di cui al DM del Ministero della Difesa del 4.6.2014.

Tale codice, unicamente presente nell’allegato B di tale DM per quanto qui d’interesse, prevede che costituiscono imperfezioni, infermità e condizioni somato- funzionali “*più elementi che costituiscano un riferimento per un [REDACTED], pur [REDACTED] dei compiti previsti dal servizio militare*”.

Il provvedimento di esclusione, al contempo, prevede l’inidoneità del candidato rilevando “[REDACTED]”.

È palese l’illogica – e perciò illegittima - applicazione del CODICE 3 citato, e in ogni caso la sussistenza del vizio di eccesso di potere ponendosi, il provvedimento di esclusione in questa sede impugnato, in aperta contraddizione con la disposizione in commento.

Tanto basta ai fini dell’accoglimento del ricorso.

ii) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto.

Fermo il carattere assorbente di quanto sin qui rilevato, il provvedimento di esclusione è illegittimo sotto ulteriore profilo.

L'iter valutativo seguito dal personale medico delinea con chiarezza la tipica fattispecie dell'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, oltre che di errore sul presupposto. **Infatti, il medico – rilevata la ██████████ ██████████ non ha verificato in alcun modo la concreta incidenza della stessa sulla salute del candidato e su quello della comunità.**

Infatti, come dimostrato da recenti studi che hanno supportato l'emanazione delle Linee Guida per il controllo ██████████ (doc.) che attualmente sono le più aggiornate¹, hanno dimostrato come in tema di **diagnosi** ██████████

«Circa il 90% dei soggetti che risultano inizialmente infetti da ██████████ non sviluppano una ██████████ ██████████². Questa è caratterizzata dalla persistenza, con una bassa capacità di replicazione, di ██████████ ██████████ prevalentemente di tipo ██████████ ma senza la presenza di manifestazioni cliniche, radiologiche o ██████████. E' stato stimato che un terzo della popolazione mondiale (circa due miliardi di persone) abbia ██████████, una enorme riserva di potenziali casi di malattia tubercolare². Lo ██████████ la durata della vita.

Essendo i soggetti ██████████ non esiste il rischio

¹ Le linee guida sono state aggiornate al 2018 e sono comunque reperibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo ██████████

[a.pdf](#)

² Dye C, Scheele S, Dolin P, Pathania V, Raviglione MC. Consensus statement. ██████████ Global Surveillance and Monitoring Project. JAMA. 1999 Aug 18;282(7):677-86. (citato nel report prodotto sub doc. 4 con nota n. 23, nda)

immediato di [REDACTED] L'identificazione dei soggetti con [REDACTED] e il conseguente trattamento [REDACTED] che riduce quindi il rischio di sviluppare una malattia attiva, rappresentano i punti chiave del controllo globale di [REDACTED] rappresentano la più rilevante attività del Piano Globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per eradicare i casi di [REDACTED] »

Le linee guida citate, molto interessanti per contestualizzare il caso di specie, proseguono specificando quali sono i test disponibili e la loro importanza

Attualmente commercialmente disponibili sul mercato esistono due gruppi di test per la diagnosi di [REDACTED] l'intradermoreazione secondo Mantoux (nota anche come [REDACTED] e i test denominati con l'acronimo [REDACTED].

Alla seconda categoria appartiene il [REDACTED] infatti – proseguono le linee guida -

Il [REDACTED] (Germany), che ha sostituito il [REDACTED], e il [REDACTED] (Oxford Immunotec Limited, Abingdon, UK) sono test diagnostici [REDACTED] in presenza di antigeni nei confronti dei quali tali linfociti erano stati sensibilizzati in precedenza. La produzione di [REDACTED] da parte di [REDACTED]

In un recentissimo studio³, seppur con un limitato numero di casi, anche il [REDACTED] grado di variabilità nei risultati in [REDACTED] studenti afferenti ad Università tedesche, ma provenienti da Paesi ad alta incidenza [REDACTED] Tale variabilità nei test seriali ha evidenziato una percentuale di conversioni e successive reversioni, che si è verificata soprattutto quando i valori di cut off delle [REDACTED] Tale percentuale di variabilità, che aveva indotto precedentemente alcuni autori ad ipotizzare la definizione di una zona grigia, sembra tuttavia inferiore rispetto a quanto evidenziato nelle pubblicazioni relative al precedente test^{40, 42, 43}.

In caso di risultati [REDACTED]

³ Knierer J, Gallegos Morales EN, Schablon A, Nienhaus A, Kersten JF. QFT-Plus: a plus in variability? - Evaluation of new generation IGRA in serial testing of students with a migration background in Germany. J [REDACTED] (nota 41 testo delle linee guida, nda)

*ripetere in modo [redacted] per evitare inutili [redacted] in
soggetti che possono revertire nel tempo.*

»

Insomma, appare evidente come il test in questione possa contenere dei c.d. f. [redacted] e che – invero – addirittura in alcuni casi è sconsigliata la [redacted]. Ciò consente di poter giungere alla conclusione che la mera [redacted] dimostra sulla reale esistenza della malattia [redacted], né tantomeno sulla contagiosità del soggetto in questione, così come del resto dimostrato dall' [redacted]

Peraltro, alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza di merito, il presente ricorso s'inserisce nel solco della **precedente giurisprudenza** di questo illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale (in particolare della Sez.-I-bis) che, in relazione **ad un identico caso di [redacted]** (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 04/12/2024, n. 21848), ha disposto con Ordinanza Collegiale la verifica dei requisiti del ricorrente alla luce della documentazione prodotta dallo stesso.

iii) violazione dell'art. 3, legge 241/1990, carenza ed insufficiente motivazione dell'atto impugnato.

Quanto affermato fin ora, ci consente inoltre di mettere in evidenza anche il vizio motivazionale dell'atto amministrativo oggi impugnato. L'odierno ricorrente è stato escluso **senza ricevere alcuna spiegazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della esclusione.** Pertanto, non può che prevalere l'esito della visita medico – specialistica cui si è sottoposto l'odierno ricorrente che ha accertato la concreta inoffensività della sola [redacted]

A mente di quanto sopra esposto, l'atto oggi impugnato deve essere annullato con immissione quantomeno con riserva al corso di formazione a cui parteciperanno i selezionati risultati idonei alle visite mediche, di cui dirà nella seguente istanza di sospensione.

ISTANZA CAUTELARE

L'odierno ricorrente ritiene che in punto di *fumus boni iuris* valgano ampiamente le deduzioni in diritto fin qui svolte.

Invero, in punto di *periculum in mora*, come accennato poc'anzi, nella denegata ipotesi in cui non venisse concessa l'istanza cautelare oggi richiesta, il s. [redacted] subirebbe

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris*, si richiamano le considerazioni svolte nelle pagine che precedono.

Per quanto attiene al *periculum*, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione del ricorrente dal reclutamento nell'Esercito Italiano è in *re ipsa* e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di partecipare al corso di formazione, conseguentemente di entrare a far parte dell'Esercito, con perdita di chance lavorative e di crescita professionale nell'ambito della stessa.

Tale pregiudizio può essere scongiurato solo attraverso idonee misure cautelari atte ad impedire che il ricorrente, nelle more della definizione del presente giudizio, subisca pregiudizi derivanti dall'illegittima esclusione dall'elenco dei vincitori del concorso, mediante concessione della misura cautelare che disponga, con riserva, l'incorporamento del ricorrente nell'Esercito Italiano, previo inserimento nella graduatoria di merito e la contestuale ammissione alla frequenza del corso di formazione.

Integrazione del contraddittorio. Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 co.4 c.p.a.

Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108) notificandolo ai controinteressati.

Infatti, *“nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata 'ad ampio spettro', essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei”* (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322) atteso che *“per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per*

l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria" (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232).

Ebbene, il Sig. [REDACTED] al fine di adempiere al sopra esposto obbligo di legge, ha inoltrato, **tramite l'indirizzo PEC del sottoscritto difensore, in data 19.12.2024 (doc.)**, un'istanza di accesso agli atti al fine di conoscere l'indirizzo esatto di almeno un soggetto controinteressato cui notificare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il presente ricorso, ricevendo le generalità di due candidati vincitori del concorso (**doc.**); invero, la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale, pur contenendo i nominativi dei candidati ivi utilmente classificati, non permette di individuarli con certezza ai sensi del comma 2 del citato art. 41 c.p.a., atteso che non reca menzione né dei rispettivi luoghi di nascita né dei luoghi di residenza.

La notifica nei modi ordinari, inoltre, risulta in ogni caso oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte dei n. 2872 controinteressati.

Secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati.

Si formula, pertanto, a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, istanza al fine di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 co.4 c.p.a.

A mente di quanto sopra, il ricorrente

CONCLUDE

perché piaccia al Tribunale Amministrativo intestato, **in via cautelare** sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, ed in particolare del provvedimento di inidoneità agli accertamenti [REDACTED] per la seguente causa: "[REDACTED] [REDACTED] rilasciato in data 22.10.2024 dal distaccamento selettivo concorsuale VFP 3 Blocco Foligno, e per l'effetto voglia ordinare all'Amministrazione di ammettere con riserva l'odierno ricorrente e comunque **adottare la misura cautelare più idonea ad assicurare gli effetti della decisione;**

Nel merito accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti, per l'effetto annullare il provvedimento citato, e dichiarare il diritto del ricorrente all'idoneità al reclutamento nell'Esercito, con ogni statuizione consequenziale;

In via istruttoria, si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia disporre/ordinare l'esibizione al resistente di tutta la documentazione attinente alle visite mediche effettuate dal ricorrente il giorno 22 ottobre 2024 presso i locali del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.

Inoltre, si chiede fin d'ora che l'Ill.mo Tribunale, in composizione collegiale, voglia disporre con ordinanza ex art. 66 Cod. Proc. Amm. la verifica dei requisiti idoneità richiesti dal citato D.M. 166 del 2019 in capo al ricorrente, incaricando la Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, affinché provveda agli specifici accertamenti sanitari da eseguire.

In via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 co.4 c.p.a. da effettuarsi con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

Con vittoria di spese e di lite.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che è stato assolto in euro 325,00.

Si depositano i documenti indicati nel foliaro

Pisa, 4 febbraio 2025

(Avv. Giovanni Pagano)